Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3374

Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

(Conversione in legge del DL 139/2021 – Approvato dal Senato A.S. 2409)

N. 397 – 25 novembre 2021

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3374

Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

(Conversione in legge del DL 139/2021 – Approvato dal Senato A.S. 2409)

N. 397 – 25 novembre 2021

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ *com_bilancio@camera.it*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA ..... **- 3 -**

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ..... **- 4 -**

ARTICOLO 1 ..... - 4 -

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO, DI EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVI E DI DISCOTECHE ..... - 4 -

ARTICOLO 1-*BIS* ..... - 5 -

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO A SPETTACOLI IN IMPIANTI CON CAPIENZA SUPERIORE A 5.000 SPETTATORI ..... - 5 -

ARTICOLO 2 ..... - 6 -

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI MUSEI E ALTRI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA ..... - 6 -

ARTICOLO 3 ..... - 6 -

POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 NEI SETTORI PUBBLICO E PRIVATO ..... - 6 -

ARTICOLO 3-*BIS* ..... - 7 -

RISORSE DA DESTINARE AGLI INTERVENTI CONNESSI CON L'EMERGENZA SANITARIA ..... - 7 -

ARTICOLO 4 ..... - 8 -

RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE ..... - 8 -

ARTICOLO 5 ..... - 11 -

TEMPORANEO RAFFORZAMENTO DELL'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE ..... - 11 -

ARTICOLO 6 ..... - 15 -

SVOLGIMENTO DELLA SESSIONE 2021 DELL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO ..... - 15 -

ARTICOLO 7 ..... - 22 -

INCREMENTO DELLA DOTAZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO ..... - 22 -

ARTICOLO 8 ..... - 26 -

DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA ..... - 26 -

ARTICOLO 9 ..... - 31 -

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ..... - 31 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	**3374**
Titolo:	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali**
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per la Commissioni di merito:	
Gruppi:	
Commissioni competenti:	II (Giustizia) e XII (Affari Sociali)

PREMESSA

Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

Il testo iniziale del decreto legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta tuttora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

Gli emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica.

Al momento della predisposizione della presente Nota non è stata ancora trasmessa la relazione tecnica aggiornata alle modifiche apportate dal Senato.

Nel corso dell'esame al Senato il Governo ha depositato una Nota tecnica presso la Commissione Bilancio: di tale documentazione si dà conto nella presente Nota ove necessario.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e dalla documentazione tecnica pervenuta nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche

Le norme, modificate dal Senato in prima lettura, intervengono su alcune disposizioni del D.L. n. 52/2021 come di seguito specificato.

In particolare, il comma 1, lett. *a)*, n. 1), in tema di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, rimuove, in zona gialla, il limite numerico massimo di spettatori ammessi, mantenendo comunque ferma la vigente capienza massima del 50 per cento mentre in zona bianca porta la capienza massima al 100 per cento di quella autorizzata (rispetto ai precedenti limiti del 25% al chiuso e del 50% all'aperto).

Il comma 1, lett. a), n. 2) consente, in zona bianca, le attività che hanno luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

> Ciò nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, subordinatamente al possesso del certificato verde e con determinati limiti e condizioni.

Sono inoltre fissati, dal comma 1, lett. a), n. 3), limiti, capienze e condizioni per la partecipazione del pubblico ad eventi e competizioni sportive.

Il comma 1, lettera *b)*, apporta modifiche di coordinamento alla disciplina della certificazione verde.

Si interviene in tema di sanzioni[1] stabilendo che, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni relative alla capienza consentita e alle certificazioni verdi COVID è applicabile a partire dalla seconda violazione la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni [comma 1, lettera *c)*].

Il comma 2 apporta modifiche di coordinamento in materia di capienze massime.

Infine, si prevede che le disposizioni di cui al presente articolo si applichino a partire dall'11 ottobre 2021 (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** si limita a descrivere le norme.

[1] Articolo 13 comma 1.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto del carattere ordinamentale delle disposizioni, volte a porre obblighi e divieti che hanno come destinatari soggetti privati o comunque esterni al perimetro della pubblica amministrazione: in quanto tali le disposizioni non appaiono suscettibili di comportare effetti di carattere diretto per la finanza pubblica. Non si formulano pertanto osservazioni anche in considerazione del fatto che le norme intervengono su disposizioni previgenti cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Anche nell'ipotesi di attività di spettacolo o eventi sportivi organizzati da pubbliche amministrazioni, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare utile una conferma, che lo svolgimento dei medesimi – assoggettato ad appositi protocolli o linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.L n. 33/2020 – abbia natura non obbligatoria e che pertanto le amministrazioni interessate possano conformarsi ai protocolli di volta in volta applicabili nel quadro delle rispettive disponibilità di bilancio.

Analoga conferma era stata espressa dal Governo in occasione dell'esame di precedenti provvedimenti (Cfr. Resoconto della V Commissione Bilancio del 9 luglio del 2020, A.C. 2554, DL 33/2021, "decreto riaperture").

ARTICOLO 1-*bis*
Disposizioni in materia di accesso a spettacoli in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 545-*bis*, della legge n. 232/2016 dispone che, dal 1° luglio 2019, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori siano nominativi. Tale nuova disciplina non si applica agli spettacoli di attività lirica, sinfonica, cameristica, nonché di balletto, prosa, jazz, danza, circo contemporaneo e spettacoli viaggianti, né alle manifestazioni sportive, per le quali resta ferma la specifica disciplina di settore.

La norma, introdotta dal Senato in prima lettura, esclude le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari dall'applicazione delle norme in materia di titoli di accesso nominativi agli spettacoli.

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 2

Disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi della cultura

Normativa previgente. L'articolo 5-*bis* del D.L n. 52/2021 prevede che, in zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura nonché delle mostre sia assicurato a condizione che detti istituti e luoghi garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da rispettare la distanza per i visitatori. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato su prenotazione. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali n. 507/1997, in cui si prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alla disposizione non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le norme modificano la disciplina sopra citata nel senso di sopprimere i requisiti di distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura a partire dall'11 ottobre 2021.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in considerazione del carattere ordinamentale della disposizione, che integra inoltre una disciplina cui comunque non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 3

Possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato

Le norme introducono l'articolo 9-*octies* al DL 52/2021, prevedendo che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, i lavoratori siano tenuti a rendere le comunicazioni di mancato possesso della certificazione verde COVID-19[2] con un preavviso necessario a soddisfare le specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

[2] Di cui all'articolo 9-*quinquies*, comma 6 e all'articolo 9-*septies*, comma 6 del medesimo DL 52/2021.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura procedimentale delle disposizioni in esame.

ARTICOLO 3-*bis*
Risorse da destinare agli interventi connessi con l'emergenza sanitaria

Normativa vigente. L'articolo 122 del DL 18/2020 prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, scelto tra esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria e il cui incarico è svolto a titolo gratuito (commi 1 e 5). Il Commissario, per lo svolgimento delle attività cui è preposto, provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali, versate su apposita contabilità speciale intestata al Commissario. (comma 9).

L'articolo 40 del DL 41/2021 ha autorizzato la spesa di 1.238.648.000 nel 2021 per gli interventi di competenza del Commissario straordinario, da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata, così ripartita:

a) 388.648.000 euro per specifiche iniziative funzionali al consolidamento del Piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della L. 178/2020, inclusi le attività relative allo stoccaggio e alla somministrazione dei vaccini, le attività di logistica funzionali alla consegna dei vaccini, l'acquisto di beni consumabili necessari per la somministrazione dei vaccini, il supporto informativo e le campagne di informazione e sensibilizzazione;

b) 850 milioni di euro, su richiesta del medesimo Commissario, per le effettive e motivate esigenze di spesa connesse all'emergenza pandemica, di cui 20 milioni di euro destinati al funzionamento della struttura di supporto.

Le norme – introdotte dal Senato – prevedono che le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del DL 18/2020, affluite ai sensi dell'articolo 40 del DL 41/2021, possano essere utilizzate, nella misura di 210 milioni di euro, sino al termine dello stato di emergenza, per assicurare la continuità degli interventi di competenza del Commissario straordinario (comma 1).
Viene altresì previsto che, in considerazione della proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021, in via eccezionale, limitatamente alle elezioni provinciali che si svolgeranno il 18 dicembre 2021, possano essere individuate ulteriori sedi decentrate per procedere alle

operazioni di voto, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2).

In merito ai profili di quantificazione, riguardo al comma 1, che introduce una nuova finalizzazione di risorse comunque già destinate a spesa, andrebbe confermato che l'utilizzo di tali risorse, di cui all'articolo 40 del DL 41/2021, non pregiudichi lo svolgimento di interventi eventualmente già programmati a valere sulle stesse. Per quanto riguarda il profilo temporale della spesa, non esplicitato dalla disposizione, si rileva che il riferimento allo stato di emergenza (prorogato al 31 dicembre 2021) lascia intendere che la stessa resti comunque limitata all'esercizio 2021 e sia quindi coerente con quella già scontata nelle previsioni in relazione all'utilizzo delle risorse in questione: in base a tale presupposto non si formulano osservazioni. Parimenti, non si formulano osservazioni sull'ulteriore utilizzo di sedi decentrate per le operazioni di voto relative alle elezioni provinciali del 18 dicembre 2021, atteso che la norma introduce, per le amministrazioni competenti, una facoltà con la previsione di una specifica clausola di neutralità.

ARTICOLO 4
Riorganizzazione del Ministero della salute

La norma (cui il Senato ha apportato modificazioni di carattere esclusivamente formale)[3], incrementa la dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute di 2 unità, con contestuale riduzione di 7 posizioni di dirigente sanitario, complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente (comma 1).

Il comma 2 sostituisce il comma 1 dell'articolo 47-*quater* del D.lgs. n. 300/1999 - che nella versione previgente disciplina l'articolazione del Ministero della salute in un numero massimo di 4 dipartimenti - con un nuovo testo, in base al quale l'articolazione del Ministero viene definita in 15 direzioni generali coordinate da un segretario generale.

Dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

[3] Le modifiche apportate al Senato sono di natura esclusivamente formale.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che la dotazione organica del Ministero della salute è stata da ultimo determinata con DPCM 11 febbraio 2014, n. 59 (Regolamento di organizzazione del Ministero della salute) a seguito degli interventi di revisione della spesa pubblica di cui al DL n. 95/2012 (c.d. *Spending review*).
La Tabella A allegata al predetto decreto (art. 16) fissa i seguenti contingenti.

Dirigenti I fascia	13
Dirigenti II fascia	111
Dirigenti professionalità sanitarie	247
AREA III	525
AREA II	794
AREA I	9
Totale	1.699

Successivamente, l'Amministrazione ha registrato con i seguenti interventi normativi un incremento della dotazione organica:

- art. 1, comma 358, legge n. 145/2018 (210 unità di dirigenti sanitari, 80 di Area III e 28 di Area II);
- art. 17, comma 2-*quater*, del DL n. 22/2019 (67 unità di Area III);
- art. 1, comma 5-*ter*, del DL n. 162/2019 (13 unità di dirigenti II fascia/direttori struttura complessa e 50 di Area III);
- art. 1, commi 882 e 883, della legge n. 178/2020 (7 unità di dirigenti II fascia/direttori struttura complessa e 135 di Area III).

Per effetto dei suddetti interventi la dotazione organica complessiva del Ministero, anteriore alla norma in esame, reca i seguenti contingenti.

Dirigenti I fascia	13
Dirigenti II fascia	131
Dirigenti professionalità sanitarie	457
AREA III	857
AREA II	822
AREA I	9
Totale	2.289

Ciò premesso, la disposizione proposta prevede un incremento di 2 posizioni dirigenziali di livello generale. I maggiori oneri derivanti dal predetto incremento delle posizioni di I fascia è pari a euro 651.880,65 annui lordi (euro 314.068,53 *pro capite*), compresi gli oneri riflessi e l'incremento del 3,78% quale ipotesi prudenziale relativa all'imminente rinnovo contrattuale per il periodo 2019-2021.

A compensazione, vengono ridotti 7 posti di dirigente sanitario finanziariamente equivalenti, e un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per un importo che viene quantificato in complessivi euro 698.020,39[4].

La relazione tecnica riporta in due tabelle i dati di quantificazione dei suddetti importi. Per la loro consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica.

La relazione tecnica segnala, inoltre, che le posizioni soppresse non riguardano funzioni di gestione e coordinamento attribuite agli Uffici di II fascia ma si riferiscono agli incarichi di natura professionale tipici della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale e che, come tali, non hanno alcun impatto sull'organizzazione e sulla funzionalità complessiva degli uffici del Ministero della salute.

Quanto alle istituende nuove direzioni generali la relazione tecnica precisa, con riferimento alle risorse umane, che si procederà all'utilizzo delle nuove posizioni funzionali di seconda fascia attribuite al Ministero della salute dal sopra richiamato art. 1, comma 5-*ter*, DL n. 162/2019, nonché dall'art. 1, commi 882 e 883, della legge n. 178/2020.

Quanto al personale non dirigenziale, le 2 nuove direzioni generali potranno avvalersi dei contingenti aggiuntivi previsti dalle summenzionate disposizioni di legge per le quali le procedure assunzionali sono state espletate solo in parte. Quanto ai profili strumentali e logistici, si provvederà nell'ambito della più generale riorganizzazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il **Governo**, in risposta[5] alle osservazioni formulate nel corso dell'esame in 5ª Commissione al Senato, ha fornito un prospetto con il dettaglio degli oneri riflessi per le 2 posizioni di livello dirigenziale generale, per i quali sono indicati anche gli emolumenti di cui all'art. 7 legge n. 362/99 (misure d'incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità) e per le 7 posizioni dirigenziali di livello non generale.

Le modifiche apportate al Senato, di natura esclusivamente formale, non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che gli oneri recati dalla disposizione (euro 651.880,65 annui lordi), relativi all'incremento di 2 unità della dotazione organica della dirigenza generale del Ministero della salute, sono compensati con la corrispondente riduzione di 7 posti di dirigente sanitario di II fascia del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale finanziariamente equivalenti (per un importo di euro 698.020,39 annui lordi). Tale

[4] Compresi gli oneri riflessi e l'incremento del 3,78% quale ipotesi prudenziale relativa all'imminente rinnovo contrattuale per il periodo 2019-2021.

[5] Nella nota del Ministero dell'economia messa a disposizione della 5ª Commissione. Cfr. Resoconto sommario n. 466 del 28 ottobre 2021.

compensazione appare verificabile alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica e dell'ulteriore documentazione tecnica pervenuta al Senato e non si formulano quindi osservazioni.

Peraltro, in merito alla suddetta rideterminazione, in riduzione, del ruolo sanitario dei dirigenti di II fascia del Servizio Sanitario Nazionale, andrebbe acquista una valutazione volta ad escludere che la stessa possa determinare un impatto sull'organizzazione e sulla funzionalità complessiva del Servizio sanitario nazionale, tale da produrre effetti onerosi di natura indiretta.

ARTICOLO 5

Temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione

La norma è volta a consentire il tempestivo espletamento delle operazioni di verifica relative alle richieste di referendum presentate entro il 31 ottobre 2021. Pertanto, in deroga alle norme vigenti[6], per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme, l'Ufficio centrale per il referendum si avvale di personale della segreteria[7] dell'Ufficio nel numero massimo di 28 unità, appartenente alla seconda area professionale con la qualifica di cancelliere esperto e di assistente giudiziario (comma 1).

Per le medesime finalità, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il referendum, il primo presidente della Corte di cassazione può avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo, fissato nel corso dell'esame presso il Senato, di 100 unità, di cui 40 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di assistente giudiziario o cancelliere esperto ovvero profili professionali equiparati, e 60 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di operatore giudiziario ovvero profili professionali equiparati (comma 2).

Il testo originario del provvedimento aveva disposto che il contingente di unità di personale da utilizzare fosse di 360 unità (ridotte dunque di 260 unità) di cui 80 (ridotte dunque di 40 unità) competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni e 280 (ridotte dunque di 220 unità) con mansioni esecutive di supporto.

[6] Articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67.

[7] Di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199.

Su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l'amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione all'ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione (comma 3). La procedura di assegnazione temporanea è riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria con determinati requisiti nonché ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni rientranti nel Comparto Funzioni Centrali[8] e al personale militare e delle Forze di polizia di Stato secondo i rispettivi ordinamenti. Nell'ambito della procedura di interpello, le amministrazioni pubbliche di appartenenza dei dipendenti che abbiano manifestato la propria disponibilità sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro cinque giorni dalla richiesta dell'amministrazione giudiziaria; qualora tale provvedimento non sia adottato nel termine suddetto, il nulla osta si ha comunque per rilasciato e l'amministrazione giudiziaria può procedere all'assegnazione, dandone comunicazione all'interessato e all'amministrazione di competenza. Il trattamento economico fondamentale e accessorio da corrispondere durante il periodo di assegnazione temporanea continuerà ad essere erogato dalla amministrazione di provenienza (comma 4). Al personale assegnato all'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, anche se distaccato o comandato in applicazione delle norme in commento, è corrisposto l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70[9]. Per le unità con mansioni esecutive di supporto, tale onorario è ridotto di un quinto. Non è dovuta, per il personale comandato l'indennità giudiziaria (comma 5).
Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 409.648 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia (comma 6).

L'autorizzazione di spesa prevista dal testo originario del provvedimento era pari a 990.731 euro per l'anno 2021. Tale importo è stato ridotto, nel corso dell'esame presso il Senato, in relazione alle modifiche apportate al comma 2 che hanno ridotto da 360 a 100 unità il contingente di personale di cui si avvale il primo presidente della Corte di cassazione.

Il prospetto riepilogativo riferito **al testo originario** della norma ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

[8] Di cui fanno parte i Ministeri, le Agenzia fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti ex articolo 70 del decreto legislativo n. 165/2001.
[9] L'onorario è pari a 80.000 lire, che corrispondono a 41,32 euro.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Maggiori spese correnti												
Onorario giornaliero corrisposto al personale (comma 5)	0,99				0,99				0,99			
Maggiori entrate tributarie/extratributarie/contributive												
Onorario giornaliero corrisposto al personale – Effetti indotti (comma 5)	0,43				0,43				0,43			
Minori spese correnti												
Riduzione Tab A – Giustizia (comma 6)	0,99				0,99				0,99			

In forza delle modifiche approvate nel corso dell'esame presso il Senato gli effetti di maggiore spesa corrente e la copertura sulla Tabella A sono rideterminati in 0,41 milioni di euro mentre gli effetti derivanti dalle maggiori entrate tributarie e contributive introitate a titolo di effetti indotti dalla spesa di personale potrebbero essere stimati in 0,15 milioni di euro adottando un criterio di proporzionalità riferito alle sole spese di personale quantificate dalla relazione tecnica.

La relazione tecnica riferita alla formulazione delle norme recata dal **testo originario del provvedimento** afferma che le norme sono volte ad assicurare l'espletamento delle operazioni di verifica e conteggio della regolarità delle sottoscrizioni con riferimento ai quesiti referendari per i quali è stato possibile procedere alla raccolta delle firme anche in modalità telematica. La relazione tecnica sottolinea che dalle informazioni assunte dai comitati promotori risulterebbe che per 8 richieste di referendum sarebbe stata raggiunta la soglia di 500.000 firme di elettori e per altre 5 si stanno ultimando gli *iter* di raccolta delle relative sottoscrizioni e si considera altamente probabile, anche per questi ulteriori quesiti, il raggiungimento della soglia prevista, attesa la modalità di espletamento degli adempimenti connessi in formato elettronico: si rende, dunque, necessario, potenziare temporaneamente con adeguate risorse umane l'Ufficio centrale per il referendum istituito presso la Corte di cassazione per assicurare il compimento di mansioni esecutive quali l'inserimento dei dati nei sistemi informatici.

La relazione tecnica ipotizza, in via prudenziale, che per assicurare il rispetto della tempistica e smaltire i carichi di lavoro relativi alle attività potranno essere impiegate 108 unità di personale (le 28 indicate al comma 1 e le 80 indicate al comma 2 *ndr*) con funzioni di verifica e conteggio e 280 (indicate al comma 2 *ndr*) con mansioni esecutive di supporto con funzioni di inserimento dei dati nei sistemi informatici.
L'onere per l'erogazione dell'onorario giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70, come eventualmente rideterminato ai sensi del comma 5 del testo in esame, è stato quantificato come segue:

- 108 Assistenti giudiziari o cancellieri esperti x 41,32 euro x 60 giorni = 267.753, 60 euro + 22.759,06 di IRAP all'8,5 per cento = **290.512,66 euro;**
- 280 Operatori giudiziari x 33,06 euro x 60 giorni = 505.408 euro + 47.209,68 di IRAP all'8,5 per cento = **602.617,68 euro;**
- Applicativo gestionale = **97.600 euro[10].**

Per quanto concerne le strutture logistiche si assume che non saranno sostenuti oneri in quanto potranno essere utilizzati i locali disponibili presso gli uffici giudiziari nel territorio di Roma. L'onere complessivo ammonta, pertanto, **a 990.731 euro per il 2021**.
Si evidenzia che se si applicano i parametri forniti dalla relazione tecnica al numero delle unità di personale da considerare in virtù delle modifiche apportate al comma 2 nel corso dell'esame presso il Senato si ottiene un onere di 409.647,7 euro conforme alla copertura recata dal comma 6 come riformulato dal Senato. La rideterminazione del contingente di personale risulta, pertanto, coerente con la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l'onere è configurato quale limite massimo e che la quantificazione è in linea con le ipotesi formulate dalla relazione tecnica. Tanto premesso, considerato che le norme prevedono una procedura di interpello per il reperimento temporaneo del personale necessario e che questo può provenire anche dalle Forze armate e dalle Agenzie fiscali, appare opportuno che il Governo escluda la corresponsione di eventuali indennità di trasferta o la sussistenza di oneri per le sostituzioni conseguenti ai predetti trasferimenti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 6 dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dal temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, pari a 409.648 euro per il 2021, mediante

[10] Stima fornita dalla Direzione generale per i sistemi automatizzati dell'amministrazione della giustizia.

corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2021-2023, di competenza del Ministero della giustizia.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

ARTICOLO 6

Svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato

Normativa vigente. Il DL n. 31/2021 dispone che l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense, limitatamente alla sessione 2020, non preveda prove scritte ma si articoli in due prove orali e che quindi i candidati, al posto della prova scritta, siano chiamati a sostenere una prima prova orale, a carattere preselettivo, propedeutica rispetto alla successiva prova orale, corrispondente a quella già prevista dalla disciplina ordinaria (articoli 1 e 2). Le sottocommissioni dinanzi alle quali sono tenute le suddette prove orali sono composte da 3 membri effettivi e 3 membri supplenti (in luogo dei 5 previsti in via ordinaria) (articolo 3, comma 1). Le funzioni di segretario di ciascuna sottocommissione possono essere esercitate da personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione purché in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale (articolo 3, comma 3). Con riguardo ai lavori delle sottocommissioni d'esame viene prevista, tra l'altro, la presenza obbligatoria del candidato e del segretario presso la sede d'esame (articolo 4, commi 1 e 3). La prima prova orale viene svolta necessariamente mediante collegamento da remoto dei componenti della sottocommissione (articolo 4, comma 2). La seconda prova orale viene svolta in presenza o, alternativamente, con le medesime summenzionate modalità da remoto (articolo 4, comma 4). Ai componenti e al segretario delle sottocommissioni viene riconosciuto, per la prima prova orale, un gettone di presenza d'importo pari ad euro 70,00, a titolo di rimborso forfettario, per ciascuna seduta della durata minima di quattro ore alla quale gli aventi diritto abbiano effettivamente partecipato. Resta ferma l'attribuzione, per la prima prova orale, del compenso fisso, e per la seconda prova orale, del compenso variabile previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'università 15 ottobre 1999 (articolo 6, comma 1). Per l'attuazione del summenzionato provvedimento è stata autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per il 2021, cui si provvede a valere sul fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia (articolo 7, comma 1).

Il richiamato decreto ministeriale del 1999 disciplina i compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni. In base all'articolo 1 del DM a ciascun componente delle commissioni è corrisposto un compenso fisso di euro 413,16 al lordo delle ritenute

per legge, maggiorato del 20% per i presidenti delle commissioni (comma 1) nonché un compenso variabile pari a euro 1,29 per ogni prova scritta corretta e a euro 1,29 per ogni candidato esaminato (comma 2). Viene, inoltre, previsto che ai componenti e ai presidenti, anche estranei alle pubbliche amministrazioni con sedi di servizio o di residenza diverse da quelle in cui si svolgono gli esami è dovuto il trattamento di missione nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti di direzione degli uffici di livelli dirigenziale generale (comma 3). L'articolo 2, comma 1, stabilisce che gli organi delle università sedi di esami di Stato possono stabilire con propri provvedimenti di corrispondere ai componenti delle commissioni di vigilanza un gettone di presenza per ogni giornata in cui sono impegnati, in misura non superiore a 50 euro.

La norma (cui il Senato ha introdotto in prima lettura modificazioni di carattere esclusivamente formale) prevede che l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per il 2021, sia disciplinato dalle disposizioni di cui al DL n. 31/2021 (comma 1). Viene demandata ad un decreto ministeriale la definizione, tra l'altro, delle modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA). È, altresì, stabilito che non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del DL n. 31/2021, che rinviano ad un decreto ministeriale la possibilità di integrare e rimodulare le sottocommissioni già nominate con il decreto del Ministro della giustizia 20 gennaio 2021 (comma 2).

L'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d'esame viene consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19[11] e la mancata esibizione da parte dei candidati al personale addetto ai controlli delle suddette certificazioni costituisce motivo di esclusione dall'esame (comma 3).

Per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo in esame è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per il 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente riferito al Ministero della giustizia (comma 5).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

[11] Di cui all'art. 9, comma 2, del DL n. 52/2021.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Maggiori spese correnti												
Erogazione gettone di presenza ai componenti delle sottocommissioni d'esame (commi 1-4)		1,82				1,82				1,82		
Minori spese correnti												
Riduzione Tab. A Ministero giustizia (comma 5)		1,82				1,82				1,82		

La relazione tecnica afferma che l'articolo in esame, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza e della necessità di garantire lo svolgimento in sicurezza delle prove dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, proroga anche alla sessione 2021 le disposizioni eccezionali stabilite con il DL n. 31/2021 per lo svolgimento dell'esame di abilitazione relativo alla sessione 2020.

Viene confermato che, come stabilito dal citato DL n. 31/2021, le sottocommissioni, istituite presso ogni distretto di corte di appello, sono deputate ad esaminare i vari candidati secondo la presentazione delle domande in base al luogo dove gli stessi hanno svolto il tirocinio o, in caso di trasferimento di sede, nel distretto in cui è stato svolto il maggior periodo di tirocinio. La composizione delle sottocommissioni distrettuali è stata rimodulata (ai sensi di quanto previsto dal DL n. 31/2021) in 3 membri effettivi e 3 membri supplenti.

Dai dati storici dell'amministrazione della giustizia e dal raffronto tra il numero dei commissari nominati per lo svolgimento del concorso per il 2020, pari a 1.500 e ai 460 nominati per quello del 2019, risulta una differenza di 1.040 unità, per le quali l'onere da sostenere per i compensi fissi previsti dall'articolo 1 del DM 15 ottobre 1999, può essere stimato prudenzialmente in euro 429.686,40 (1040 x euro 413,16).

La relazione tecnica evidenzia che tale maggior onere potrà trovare ampia compensazione nei risparmi derivanti dalle minori spese non sostenute per l'affitto dei locali sede di esame per le prove scritte, che nel 2019 ammontava ad euro 1.081.522,26, come meglio evidenziato graficamente nel prospetto di seguito riportato.

(euro)

Anno	Sottocommissioni	Commissari per ciascuna sottocommissione	Commissari per anno	Commissari aggiuntivi per il 2021	Compensi fissi ex Art. 1, DM 15 ottobre 1999	Totale onere aggiuntivo 2021	Risparmio per minori affitti locali anno 2019
2019	92	5	460	1.040	413,00	429.686,40	1.081.522,26
2021	500	3	1.500				

La relazione tecnica evidenzia che la nuova composizione di ciascuna sottocommissione prevede una diminuzione del numero dei partecipanti che da 5 commissari passa a 3, analogamente a quanto previsto dal DL 31/2021, con riguardo alla sessione d'esame 2020.

Dal punto di vista organizzativo la relazione tecnica riferisce che nelle nuove sottocommissioni tutti i componenti (effettivi e supplenti) presiederanno le attività di esame, circostanza che comporterà una evidente accelerazione della procedura concorsuale rispetto alle precedenti tempistiche realizzative. Viene, inoltre, segnalato che le composizioni delle sottocommissioni si differenziano quantitativamente per una sola unità in più nella nuova previsione normativa, mentre nella ordinaria compagine i supplenti intervenivano solamente in sostituzione e in caso di assenza del membro effettivo.

Gli oneri per i compensi erogati a tale unità "aggiuntiva" sono, tuttavia, ampiamente compensati dal risparmio di spesa derivante dal non dover sostenere le spese di funzionamento previste per l'espletamento delle prove scritte del concorso:

- locazione delle aree a ciò adibite (affitto immobili, padiglioni etc.);
- costi relativi al personale di vigilanza (straordinario, gettone presenza);
- spese di cancelleria, pulizia ed allestimento;
- spese di schermatura dei padiglioni, di *triage* COVID, dell'ambulanza e di primo soccorso, per le mascherine e i disinfettanti.

I compensi da attribuire ai componenti e segretari delle sottocommissioni per l'attività svolta per l'espletamento delle prove concorsuali secondo le nuove modalità previste dal DL n. 31/2021, lasciano inalterata la disciplina relativa al compenso fisso di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 15 ottobre 1999, nonché, per la seconda prova orale di cui all'art. 2, comma 7, del compenso variabile di cui all'art. 1, comma 2, del predetto decreto prevedendo, inoltre, che per la prima prova orale di cui all'art. 2, comma 2, del DL n. 31/2021, venga corrisposto esclusivamente un gettone presenza di euro 70, a titolo di rimborso forfettario, per ciascuna seduta minima di ore quattro a tutti i componenti e segretari che abbiano effettivamente partecipato. L'onere complessivo derivante dall'erogazione del gettone di presenza di euro 70 per la prima prova orale è quantificato in via prudenziale in euro 1.820.000,00, secondo il prospetto riepilogativo di seguito riportato.

Dati	
Domande concorso	26.000
Sottocommissione	250
Sottocommissione supplente	250
Commissari	3
Totale commissari sottocommissioni	1.500
Segretari per ciascuna sottocommissione	2
Totale segretari	500
Totale commissari e segretari	2.000
Candidati per ciascuna sottocommissione	52
Gettone presenza (euro)	70

Onere complessivo gettoni presenza sottocommissioni prima prova orale						
Domande concorso	Numero massimo di candidati esaminati al giorno	Numero sedute di esame	Gettone presenza prima prova orale	Numero commissari e segretari per seduta	Importo complessivo gettoni presenza per seduta	Onere totale per numero totale sedute
26.000	4	6.500	70 euro	4	280 euro	1.820.000 euro

In proposito, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento per gli affari di giustizia, la relazione tecnica precisa che il numero delle domande di partecipazione al concorso per esame avvocato del 2021 è stato pari a 26.000 e che per l'espletamento del concorso è necessario considerare 500 sottocommissioni (effettive e supplenti) e 2 segretari per ciascuna sottocommissione (effettiva e supplente) per un totale di componenti e segretari pari a 2.000, prevedendo altresì che in ogni seduta della sottocommissione riunita per la prima prova orale sia possibile esaminare al massimo 4 candidati, considerate la durata dell'esame e le operazioni di sanificazioni fra la prova di un candidato e l'altro.

La relazione tecnica precisa, inoltre, che il criterio adottato per la stima della spesa per i compensi delle sottocommissioni, riportata nel prospetto sopra indicato, è ispirata al criterio del "valore massimo calcolato in via prudenziale", che ha evidenziato la necessità di prevedere l'istituzione di 500 sottocommissioni per l'esame di tutti i candidati (26.000) che hanno presentato domanda per partecipare alla procedura concorsuale e senza considerare le ipotesi di rinuncia alla domanda di ammissione all'esame.

Riguardo i compensi dei componenti effettivi e supplenti e dei segretari, così come previsti dal DM 15 ottobre 1999, nulla è variato e pertanto, tali oneri continueranno a gravare sulle risorse finanziarie a legislazione vigente, iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 - Programma 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria - C.d.r. "Dipartimento degli Affari di giustizia" - Azione "Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile - capitolo 1250 p.g. 10 " Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione - delle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione forense e per il concorso ad esami per notai" che reca uno stanziamento per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, di euro 2.969.890.

Le modifiche apportate al Senato, di natura esclusivamente formale, non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede che l'esame di Stato per l'abilitazione professionale forense, limitatamente alla sessione 2021, sia disciplinato dalle disposizioni di cui al DL n. 31/2021 (comma 1).

Il richiamato decreto legge con riguardo alla sessione d'esame 2020 ha, in particolare, previsto due prove orali da svolgersi da remoto (in luogo di una prova scritta e una orale da tenersi in presenza) e la riduzione del numero dei componenti delle sottocommissioni d'esame da 5 effettivi e 5 supplenti a 3 effettivi e 3 supplenti, prevedendo, altresì, che le funzioni di segretario in ciascuna sottocommissione possano essere esercitate da personale amministrativo della carriera direttiva in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione. Il medesimo richiamato decreto ha riconosciuto, con riguardo alla prima prova orale, un gettone di presenza di euro 70,00 ai componenti e al segretario, ferma restando l'attribuzione dei compensi previsti dal DM 15 ottobre 1999. Il DL n. 31/2021, per far fronte all'onere derivante dall'attribuzione del suddetto gettone, ha autorizzato una spesa di importo pari ad euro 1.820.000 euro per il 2021.

Ai fini dell'attuazione dell'articolo in esame viene autorizzata una spesa, di importo identico a quello autorizzato dal summenzionato DL n. 31/2021, pari a euro 1.820.000 per il 2022, che viene riferito dalla relazione tecnica alla copertura degli oneri relativi all'attribuzione del suddetto gettone di presenza ai componenti e ai segretari delle sottocommissioni d'esame.

Al riguardo si rileva che la quantificazione del suddetto onere appare verificabile alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica che, peraltro, corrispondono a quelli forniti dalla relazione tecnica relativa al DL n. 31/2021.

Si evidenzia, altresì, che la relazione tecnica fornisce ulteriori elementi volti a confermare la neutralità della disposizione, con particolar riguardo alla compensazione tra i maggiori oneri (stimati in euro 429.686) derivanti dall'applicazione degli emolumenti previsti dal DM 15 ottobre 1999 ai commissari d'esame (previsti in aumento) e i possibili risparmi derivanti dalla diminuzione del numero dei componenti di ciascuna sottocommissione e dalle nuove modalità di svolgimento delle prove (da remoto), modalità che comporteranno il venir meno delle spese d'affitto dei locali sede di esame per le prove scritte, il cui importo viene riferito essere stato nel 2019 pari a 1.081.522 euro.

La relazione tecnica, in particolare, afferma che la nuova composizione delle sottocommissioni (3 componenti anziché 5) consente di aumentarne il numero complessivo per le finalità del provvedimento. A tale riguardo la relazione tecnica evidenzia che verranno costituite 500 commissioni (250 effettive e 250 supplenti) per un numero complessivo di 1.500 commissari (3 commissari X 500 sottocommissioni). Il maggior numero di commissari necessari per la sessione 2021, rispetto a quelli della sessione 2019 (460), è stato stimato in 1.040 unità, per le quali l'onere da sostenere per i compensi fissi previsti dall'art. 1, del DM 15 ottobre 1999, è stato quantificato in euro 429.686,40 (1.040 x euro 413,16).

Tanto premesso, si rileva che ai fini della verifica dei suddetti effetti compensativi, sul lato della maggior spesa, andrebbero calcolati anche gli altri emolumenti previsti dal DM 15 ottobre 1999 e non considerati dalla relazione tecnica. In particolare, andrebbe computata anche la maggiorazione del 20% sul compenso fisso di euro 413,16, dovuto ai presidenti delle commissioni, nonché i compensi variabili spettanti ai membri delle sottocommissioni in relazione al numero di prove corrette e di candidati esaminati.

A tale riguardo si rammenta che la relazione tecnica aggiornata relativa al DL n. 31/2021, depositata dal Governo in V Commissione alla Camera dei deputati[12] nel corso dell'esame del relativo disegno di legge di conversione (AC 2989), evidenzia che l'onere da sostenere per la maggiorazione del 20% sul compenso fisso da corrispondere ai soli Presidenti delle commissioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DM 15 ottobre 1999 è pari ad euro 33.713,86. A tali voci di costo sono stati altresì aggiunti gli oneri, pari complessivamente a 33.540 euro, relativi ai compensi variabili spettanti ai membri delle sottocommissioni, pari a 1,29 euro per ciascuno dei candidati esaminati, che sono stati ipotizzati, secondo un criterio di prudenzialità, corrispondenti al numero di coloro che hanno trasmesso la domanda di partecipazione al concorso per l'esame di abilitazione alla professione forense (26.000 candidati). Per quanto riguarda il compenso del segretario delle sottocommissioni, la relazione tecnica evidenzia, inoltre, che l'individuazione distrettuale di quest'ultimo produrrà effetti di contenimento dei costi per missione, posto che soltanto in via residuale e per limitati casi si opterà per il personale della carriera direttiva di altre pubbliche amministrazioni, il cui onere potrà comunque gravare sul capitolo 1250 dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Andrebbe pertanto acquisita una valutazione volta a confermare i dati e gli elementi di quantificazione relativi alle predette componenti di spesa (maggiorazione dei compensi fissi e compensi variabili) evidenziati dalla relazione tecnica relativa al DL n. 31/2021; ciò al fine di verificare l'effettiva compensatività di tali spese rispetto ai risparmi sopra indicati per le spese di affitto (1.081.522 euro).

In merito ai Segretari di sottocommissione, andrebbe altresì confermato che la loro individuazione distrettuale produrrà effetti di contenimento dei costi per missione, posto che, come riferito dalla suddetta relazione tecnica, soltanto in via residuale e per limitati casi si opterà, come consentito dal DL n. 31/2021, per il personale della carriera direttiva di altre pubbliche amministrazioni, il cui onere potrà comunque gravare sugli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia.

[12] Cfr.: Resoconto V^a^ Commissione del 13 aprile 2021.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 5 dell'articolo 6 provvede agli oneri derivanti dall'erogazione del gettone di presenza in favore dei componenti delle sottocommissioni per lo svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, pari a 1 milione e 820 mila euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2021-2023, di competenza del Ministero della giustizia.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, attualmente all'esame del Senato (S. 2448).

ARTICOLO 7

Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo

La norma prevede che per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, provenienti dall'Afghanistan in conseguenza della crisi politica in atto, al fine di consentire per i medesimi richiedenti l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo[13], è incrementata di 11.335.320 euro per l'anno 2021 e di 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per i medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

[13] Di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Maggiori spese correnti												
Incremento dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo (comma 1)	11,34				44,97				44,97			
Minori spese correnti												
Ministero dell'Interno-Riduzione stanziamenti di bilancio destinati all'attivazione e alla gestione dei centri per l'immigrazione (comma 2)	11,34				44,97				44,97			

La relazione tecnica sottolinea che la disposizione è diretta ad approntare le necessarie misure di accoglienza per i cittadini afghani che sono giunti o giungeranno sul territorio nazionale, a causa della crisi politica e militare in atto in quel Paese.

Per tale ragione, la norma intende potenziare il Sistema di accoglienza e integrazione (SAI, già SIPROIMI) che, potendo ospitare sia richiedenti asilo sia titolari di protezione internazionale, costituisce la struttura più idonea per i profughi afghani.

La RT ricorda che ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi del Sistema di accoglienza e integrazione, l'articolo l-*septies* del decreto-legge n. 416/1989 istituisce presso il Ministero dell'interno il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. La dotazione finanziaria complessiva del Fondo ammonta a:

- 543.544.231 euro per il 2021;
- 552.479.895 euro per il 2022;
- 552.479.895 euro per il 2023;
- 504.260.475 euro per il 2024.

La RT precisa che alla data del 31 agosto scorso le risorse disponibili sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (cap. 2352, pg.l e pg.3) ammontano ad euro 228.162.498,84 in termini di competenza e ad euro 233.448.658,66 in termini di cassa.

Alla medesima data del 31 agosto, spiega la RT, nel SAI risultano attivi 855 progetti, con 29.145 posti complessivi attivi e 26.875 occupati. La quota di posti residui fruibili è complessivamente pari a 2.480, di cui 2.211 per utenza ordinaria, quale quella qui

d'interesse, mentre la rimanente è riservata a minori e persone con disagio mentale o con disabilità. Rispetto alla suddetta disponibilità di 2.211 posti, solo circa n. 400 possono essere utilizzati per nuclei familiari, categoria prevalente tra i profughi afghani.
Ai sensi delle Linee guida per il funzionamento del Sistema, approvate con D.M. 18 novembre 2019, il finanziamento dei progetti della rete, corrisposto annualmente, viene erogato in tre *tranches* di pagamento alle seguenti scadenze:
1a tranche, pari al 33% di finanziamento, entro il 31 marzo;
2a tranche, pari al 33% di finanziamento, entro il 31 luglio;
3a tranche, pari al 34% di finanziamento, entro il 30 novembre.
Pertanto, ad oggi le risorse in competenza e cassa sono necessarie per l'erogazione della terza tranche di pagamento dei progetti attivi.
Per far fronte alle suddette esigenze di accoglienza, derivanti dalla crisi afghana, la RT ritiene necessario un incremento di 3.000 posti nel sistema SAI nell'ambito dei progetti già attivi.
Il costo complessivo, distinto per esercizio finanziario, si articola nel modo indicato nella tabella che segue.

Anno	Posti	Costo medio *pro capite pro die*	Giorni accoglienza	TOTALE (Posti * costo medio * giorni accoglienza)
2021 (dal 1° ottobre)	3.000	€ 41,07	92	€ 11.335.320
2022	3.000	€ 41,07	365	€ 44.971.650
2023	3.000	€ 41,07	365	€ 44.971.650
TOTALE GENERALE				€ 101.278.620

Fonte: RT

Sulla base degli elementi sopra riferiti, si può pervenire alla definizione degli incrementi complessivi del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, secondo il seguente prospetto.

ANNUALITÀ'	AMPLIAMENTO POSTI PROGETTI GIÀ AVVIATI	TOTALE
2021 (dal 1° ottobre)	€ 11.335.320	€ 11.335.320
2022	€44.971.650	€44.971.650
2023	€44.971.650	€44.971.650

Fonte: RT

Ai suddetti oneri, ai sensi del comma 2 della disposizione, si provvede – afferma la relazione tecnica – mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo di bilancio 2351/2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, destinato alla gestione dei centri per l'immigrazione, che dimostra la necessaria disponibilità.
Lo stanziamento residuo sul capitolo 2351/2 per gli anni 2021-2023 appare congruo rispetto alle esigenze di gestione dei centri, i cui oneri sono finanziati dallo stesso capitolo.

Il Governo, in risposta[14] alle osservazioni formulate nel corso dell'esame in 5ª Commissione al Senato, in merito alla copertura ha affermato che la norma di cui all'articolo 7, comma 2, deve intendersi riferita alla riduzione, corrispondente all'onere determinato dal comma 1, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativamente alle risorse iscritte, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, concernenti l'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri.

Si evidenzia che la disposizione menzionata dalla Nota tecnica governativa è quella che autorizza annualmente l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno in conformità al relativo stato di previsione: essa dunque non è riferita a una specifica autorizzazione di spesa.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma in esame, che prevede l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), determina oneri pari a 11.335.320 euro per l'anno 2021 e di 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, ai quali si provvede incrementando il Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo e utilizzando gli stanziamenti di bilancio destinati all'attivazione e alla gestione dei centri per l'immigrazione del Ministero dell'interno. Con riferimento al procedimento di quantificazione, la RT giunge alla stima dell'onere considerando un onere medio giornaliero *pro capite* pari a 41,07 euro, senza fornire tuttavia elementi circa le componenti di costo considerate nel predetto ammontare (quali ad esempio vitto, alloggio, assistenza sanitaria, assistenza psicologica, servizio di traduzione, ecc.): sarebbe dunque opportuno acquisire detti elementi.

Inoltre, la norma prevede l'incremento dei posti del SIA senza esplicitare il relativo limite temporale, mentre l'incremento del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo è limitato al triennio 2021-2023: in proposito andrebbero acquisiti chiarimenti circa la mancata previsione di oneri oltre il 2023.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 2 dell'articolo 7 provvede agli oneri derivanti dall'incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, pari a 11.335.320 euro per il 2021 e a 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2022

[14] Nella nota del Ministero dell'economia messa a disposizione della 5ª Commissione. Cfr. Resoconto sommario n. 466 del 28 ottobre 2021.

e 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per i medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri.

Più puntualmente, la relazione tecnica specifica che ai citati oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 2351, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero dell'interno[15].

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la copertura finanziaria tramite riduzione delle risorse iscritte su capitoli, anziché mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa sulla base della quale quelle risorse sono iscritte sui capitoli medesimi, non risulta pienamente conforme alla disciplina contabile vigente. Ciò posto, si evidenzia che, sebbene la relazione tecnica assicuri che lo stanziamento residuo sul capitolo 2351, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero dell'interno per gli anni 2021-2023 appare congruo rispetto alle esigenze di gestione dei centri per l'immigrazione, andrebbe comunque acquisita una conferma da parte del Governo circa la disponibilità delle occorrenti risorse anche alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, attualmente all'esame del Senato (S. 2448).

ARTICOLO 8

Disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia

Le norme, modificate dal Senato, intervengono sulla disciplina della restituzione di beni immobili contenuta nell'articolo 19 della legge n. 38/2001[16].

In particolare, si dispone:

- che la casa di cultura "Narodni Dom" di Trieste – rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, di proprietà della Regione Friuli-Venezia Giulia, sia utilizzata, a titolo

[15] Al riguardo, si segnala che, in base alla legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020), il citato piano di gestione, denominato "Spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Spese per interventi a carattere assistenziale, anche al di fuori dei centri. Spese per studi e progetti finalizzati all'ottimizzazione ed omogeneizzazione delle spese di gestione", reca uno stanziamento di 1.050 milioni di euro annui dal 2021 al 2023. Si evidenzia, inoltre, che, in base al disegno di legge di bilancio per il 2022 (S. 2448), il medesimo piano di gestione reca uno stanziamento di 900 milioni di euro annui dal 2022 al 2024.

[16] Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena [comma 1, lettere *a)*];
- il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, alla "Fondazione - Fundacjia Narodni Dom" dell'edificio di via Filzi, in Trieste, attualmente di proprietà dell'Università degli studi di Trieste. Inoltre, si dispone la concessione in uso gratuito e perpetuo all'Università degli studi di Trieste degli immobili siti in Trieste denominati "ex Ospedale militare" e "Gregoretti 2" [comma 1, lettere *b)*]. tutte le operazioni di trasferimento sopra descritte sono esenti da oneri fiscali

Vengono quindi disposte le seguenti autorizzazioni di spesa con oneri a carico del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze:
- di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 per gli interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste (comma 2).
- di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7,054 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare all'Università degli studi di Trieste per la rifunzionalizzazione dell'immobile denominato "ex Ospedale militare" (comma 3).

Infine, per consentire alla « Fondazione – Fundacjia Narodni Dom » l'immissione nel possesso dell'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, con intesa tra la medesima Fondazione e l'Università degli studi di Trieste, sono stabilite le modalità del trasferimento della Scuola di Studi in lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Università degli studi di Trieste, nonché l'individuazione degli spazi assegnati a titolo gratuito all'Università degli studi di Trieste, nelle more del medesimo trasferimento e di quelli da porre nella immediata disponibilità della Fondazione (comma 4).

Infine, si prevede che gli interventi di cui al presente articolo sono identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 3/2003[17] e sono monitorati ai sensi del D.lgs. n. 229/2011[18] (comma 4-*bis*).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

[17] Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione. La norma richiamata prevede che, per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, sia dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE. All'attuazione di tale previsione le Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a legislazione vigente.

[18] Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge n. 196/2009, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Maggiori spese in conto capitale												
Interventi riqualificazione/manutenzione straordinaria immobili Università degli studi di Trieste (comma 2)		3,0	2,0	2,0		3,0	2,0	2,0		3,0	2,0	2,0
Rifunzionalizzazione immobile ex Ospedale militare (comma 3)	2,00	7,05			2,00	7,05			2,00	7,05		
Minori spese in conto capitale												
Riduzione Tab. B MIUR (comma 2)		3,0	2,0	2,0		3,0	2,0	2,0		3,0	2,0	2,0
Riduzione Tab. B MEF (comma 3)	2,00	7,05			2,00	7,05			2,00	7,05		

La **relazione tecnica** afferma che il comma 1, lettera *a)*, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto concerne il comma 1, lettera *b*), sul trasferimento in proprietà alla Fondazione Narodmi Dom, la RT evidenzia che, sulla base delle valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, il valore dell'edificio è quantificato in euro 9.050.000.

Si dispone altresì la concessione in uso gratuito e perpetuo, all'Università degli studi di Trieste, dell'immobile di proprietà demaniale sito in Trieste, denominato ex Ospedale militare, già utilizzato come Casa dello studente, con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a proprio carico ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 296/2005, Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato.

La RT afferma che la disposizione di cui alla lettera *b*) trova compensazione nella autorizzazione di spesa (la cui copertura è indicata dal comma 3), per gli oneri di rifunzionalizzazione relativi all'immobile denominato ex Ospedale militare: lo stanziamento ivi indicato, posto in favore dell'Università di Trieste (pari a complessivi euro 9.054.000 nel biennio 2021-2022, di cui 2 milioni per il 2021 e 7,054 milioni per il 2022) compensa, infatti, il depauperamento del patrimonio dell'Università, conseguente alla cessione dell'edificio di via Filzi.

Con specifico riferimento all'immobile sito in Trieste, denominato ex Ospedale Militare, da concedere in suo gratuito e perpetuo all'Università degli studi di Trieste, quest'ultima ha quantificato gli oneri di

rifunzionalizzazione dell'edifico per interventi già realizzati. L'università infatti ha già effettuato i lavori di ristrutturazione per un importo pari a 16.430.290,87 euro; tale importo è stato, tuttavia, in parte finanziato con somme già ricevute da parte del Ministero dell'Università e della ricerca (pari a 6.970.822 euro) e da CDP (pari a 406.214 euro). In ragione di ciò, l'Università ha fatto fronte con oneri propri alla residua parte degli interventi, per una somma pari ad euro 9.053.255.

In relazione all'edificio denominato Gregoretti 2, sito in Trieste, concesso in uso gratuito e perpetuo l'università la stessa ha stimato i costi per la ristrutturazione per un importo pari a circa euro 21.000.000.

La stima effettuata dall'ateneo tiene conto dei seguenti parametri, ricavati da fonti aperte.

L'edificio ha una dimensione catastale pari a 6.330 mq e 20.000 mc (per un confronto: l'edificio di via Filzi, Narodni Dom, ha dimensioni simili, pari a 6.481.19 mq e 30.472 mc). Sulla base della Tabella dei costi di costruzione e ristrutturazione/restauro di manufatti edilizi redatta dall'Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Grosseto, il costo di ristrutturazione funzionale e tipologica di tipo "pesante" (cioè ad alta densità di capitale, per risanare integralmente o restaurare completamente il manufatto edilizio), in edifici o parti di edifici con carattere storico, è stimato in 1.944,00 euro/mq, arrivando ad un totale presunto (per i soli lavori) pari a 1.944,00*6.330 =12.305.520,00 euro. Tale valore corrisponde alla sola parte A del Quadro Economico, pari a circa il 65% del totale dell'investimento. La cifra complessiva è dunque, prossima a euro 18.931.570. A tale ammontare vanno, tuttavia, aggiunti i costi relativi agli arredi fissi, all'infrastrutturazione speciale di spazi dedicati (aule per l'interpretariato) e alle attrezzature informatiche e per la didattica digitale, ammontanti, complessivamente, a circa 2 milioni di euro. Pertanto, l'ammontare complessivo risulta pari a circa euro 21.000.000.

Per quanto concerne il comma 3, la RT, dopo aver descritto la norma, richiama quanto esposto *supra* con riferimento ai commi 1 e 2.

Infine, sul comma 4 la RT afferma la natura ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura al Senato, sono stati richiesti[19] elementi volti ad escludere che il complesso delle operazioni di trasferimento di immobili previste dalla norma comporti un depauperamento del patrimonio delle amministrazioni pubbliche coinvolte.

Al riguardo, **il Governo**[20], ha precisato che la norma in esame prevede una sola fattispecie di trasferimento di proprietà di immobili. Si tratta del trasferimento dell'edificio di via Filzi, già Narodni Dom, di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, alla "Fondazione Narodni Dom", disposto dal comma 1, lett. *b)*. In base alle valutazioni effettuate, il valore del predetto edificio è quantificato in euro 9.050.000. A compensazione del depauperamento conseguente alla traslazione della proprietà, il comma 3 stanzia, a beneficio dell'Università degli studi di Trieste, una somma pari a complessivi euro 9.054.000 nel biennio 2021-2022.

[19] Cfr.: 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 466 del 28 ottobre 2021.

[20] Nella nota tecnica messa a disposizione della 5ª Commissione del Senato: Cfr.: 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 466 del 28 ottobre 2021.

Il rischio di depauperamento deve ritenersi pertanto escluso proprio dalla combinazione delle disposizioni ora illustrate che garantisce il complessivo equilibrio contabile dell'operazione.

La nota conclude affermando che le ulteriori norme contenute nell'articolo non attengono a trasferimenti della proprietà ma esclusivamente all'uso di specifici immobili.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli oneri di cui ai commi 2 e 3 sono configurati come autorizzazioni e, quindi, come limiti di spesa. Si prende atto inoltre che, secondo quanto riferito dalla relazione tecnica, le predette autorizzazioni sono commisurate ai costi di ristrutturazione (21 milioni circa) e rifunzionalizzazione (9,1 milioni circa) degli edifici interessati dalle operazioni di trasferimento.

In merito al comma 1, lett. *a*), che prevede l'utilizzo, a titolo gratuito, di un immobile di proprietà della Regione Friuli Venezia-Giulia, andrebbe chiarito se detto utilizzo possa comportare per la stessa regione minori entrate già programmate ovvero la rinuncia a maggiori entrate collegate ad un eventuale utilizzo a titolo oneroso dei medesimi locali.

Con specifico riguardo allo stanziamento per complessivi 9.054.000 in favore dell'Università di Trieste per gli interventi di rifunzionalizzazione relativi all'immobile denominato ex Ospedale militare, si prende atto altresì che, secondo i chiarimenti forniti presso il Senato, ciò compenserebbe anche il rischio di depauperamento patrimoniale conseguente al trasferimento di un edificio di proprietà della stessa Università alla "Fondazione – Fundacjia Narodni Dom". Pur considerando che la questione non rileva in via diretta ai fini dei saldi, si evidenzia che la riduzione patrimoniale derivante dalla cessione del predetto immobile sembra comunque verificarsi con riguardo al settore della p.a. nel suo complesso, a meno che non si ipotizzi un corrispondente incremento di valore dell'edificio (ceduto in uso gratuito all'Università di Trieste) oggetto dei suindicati interventi di rifunzionalizzazione. In proposito sarebbe utile acquisire elementi di valutazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 2 dell'articolo 8 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2022 e di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 per la realizzazione di interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al triennio 2021-2023, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, attualmente all'esame del Senato (S. 2448), fermo restando che il Ministro dell'economia e delle finanze, al di là del tenore letterale della disposizione in esame, deve intendersi comunque autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Si evidenzia, inoltre, che il comma 3 dell'articolo 8 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2021 e di 7,054 milioni di euro per il 2022 da destinare all'Università degli studi di Trieste per la rifunzionalizzazione dell'immobile denominato "ex Ospedale militare", provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al triennio 2021-2023, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, attualmente all'esame del Senato (S. 2448), fermo restando che il Ministro dell'economia e delle finanze, al di là del tenore letterale della disposizione in esame, deve intendersi comunque autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 9
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le norme stabiliscono, modificando l'articolo 2-*ter* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196[21], che il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica nonché da parte di determinate società a controllo pubblico, con esclusione per le società pubbliche dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato, è anche consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti [comma 1, lettera *a*)].

Una ulteriore modifica, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, integrando il testo

[21] Che reca il Codice in materia di protezione dei dati personali.

dell'articolo 2-*sexies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, stabilisce che i dati personali relativi alla salute, privi di elementi identificativi diretti, sono trattati, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, da una serie di amministrazioni pubbliche puntualmente elencate, anche mediante l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi, con le modalità e per le finalità fissate con decreto del Ministro della salute [comma 1, lettera *h*)].

Nel citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è, poi, introdotto l'articolo 144-*bis* che tratta del *revenge porn* al fine di stabilire, tra l'altro, che chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, assume una fra le decisioni di sua competenza[22] [comma 1, lettera *g*)].

Con norma introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, viene modificato l'articolo 153, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che tratta, fra l'altro, dei compensi spettanti ai componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Le modifiche stabiliscono che anche ai tre componenti diversi dal Presidente spetti una indennità di funzione pari alla retribuzione in godimento al primo Presidente della Corte di cassazione mentre, attualmente, tale importo è ridotto di un terzo. Si specifica, inoltre, che tale indennità di funzione è da ritenere onnicomprensiva ad esclusione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in occasione di attività istituzionali [comma 1, lettera *h*)].

Una ulteriore norma introdotta nel corso dell'esame presso il Senato modifica l'articolo 156 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che tratta del ruolo organico del Garante per la protezione dei dati personali. Le modifiche [comma 1, lettera *l*)] stabiliscono che:

- a decorrere dal l° gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecento unità in luogo di centosessantadue;
- il trattamento economico attribuito al personale è analogo a quello del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni mentre, attualmente, è pari solo all'80 per cento;
- l'Ufficio del Garante può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di fuori ruolo in numero non superiore a trenta unità in luogo delle venti attualmente previste;

[22] ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice.

- l'Ufficio del Garante può assumere dipendenti con contratto a tempo determinato o avvalersi di consulenti in misura comunque non superiore a trenta unità complessive in luogo delle venti attualmente previste.

Con norma introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, si modifica l'articolo 7 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di autorizzare il Ministero della salute a trattare anche i dati personali non relativi alla salute necessari a garantire l'effettivo perseguimento di specifiche finalità[23] e l'attuazione dell'intervento a tali finalità connesso di cui alla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A tale fine è autorizzata l'interconnessione dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), con i sistemi informativi gestiti da altre Amministrazioni pubbliche che raccolgono i dati non relativi alla salute specificamente individuati, con modalità tali da garantire che l'interessato non sia direttamente identificabile (comma 4).

Si prevede, infine, che i pareri del Garante per la protezione dei dati personali richiesti con riguardo a riforme, misure e progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale per gli investi menti complementari, nonché del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 sono resi nel termine non prorogabile di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale può procedersi indipendentemente dall'acquisizione del parere (comma 7).

Con norma introdotta nel corso dell'esame in Senato si è data copertura agli oneri recati dal comma l, lettere h) e l), autorizzando la spesa di euro 8.357.714 per l'anno 2022, euro 11.140.661 per l'anno 2023, euro 11.458.255 per l'anno 2024, euro 11.785.121 per l'anno 2025, euro 12.121.527 per l'anno 2026, euro 12.467.754 per l'anno 2027, euro 12.824.086 per l'anno 2028, euro 13.190.820 per l'anno 2029, euro 13.568.259 per l'anno 2030 ed euro 13.956.716 a decorrere dall'anno 2031, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili (comma 13).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti meccanismi regolatori di armonizzazione della disciplina del trattamento economico nell'ambito delle autorità amministrative indipendenti incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche (comma 14).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica (riferita al testo iniziale del provvedimento) riassume il contenuto delle norme e specifica che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza

[23] Le finalità in questione attengono alla definizione di indirizzi generali e di coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie, nonché alla programmazione tecnico sanitaria di rilievo nazionale e all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell'attività tecnico sanitaria regionale.

pubblica in quanto si tratta di norme o di carattere ordinamentale o attributive di funzioni in capo al Garante per la protezione dei dati personali che verranno svolte con le risorse previste a legislazione vigente.

Gli emendamenti approvati dal Senato in prima lettura, che hanno introdotto talune disposizioni sopra descritte, non sono corredati di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le lettere *h)* e *l)* del comma 1 prevedono, rispettivamente, l'incremento dei compensi spettanti ai componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali e il potenziamento della sua dotazione di personale. Si rileva, altresì, che l'onere recato da tali norme è quantificato e coperto ai sensi del comma 13. Tanto premesso, rilevato che le norme in esame sono state introdotte da emendamenti non corredati di relazione tecnica, appare necessario che il Governo fornisca gli elementi necessari per la verifica parlamentare della quantificazione e della copertura degli oneri, in particolare chiarendo se l'onere a regime corrisponda a quello quantificato per il 2031.

Tali informazioni si rendono necessarie in considerazione del fatto che, ai sensi dell'articolo 156 del decreto legislativo n. 196/2003, le spese di funzionamento del Garante, ivi comprese quelle connesse alle risorse umane, necessarie per l'effettivo adempimento dei suoi compiti e l'esercizio dei propri poteri, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e che, pertanto, l'Autorità in questione non si finanzia con oneri a carico del mercato.

Andrebbe inoltre specificata l'esatta portata normativa del comma 14 che demanda ad un DPCM il compito di definire "meccanismi regolatori di armonizzazione della disciplina del trattamento economico nell'ambito delle autorità amministrative indipendenti incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche". A tal proposito andrebbe in particolare escluso che la definizione di tali meccanismi ed un'eventuale diretta applicazione degli stessi possano comportare effetti finanziari che, in assenza delle relative norme di rango primario, non sarebbero oggetto di verifica (ed eventuale copertura, in caso di oneri) in sede parlamentare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 13 dell'articolo 9 provvede agli oneri derivanti dall'estensione dell'indennità di funzione riconosciuta al presidente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali anche ai componenti

del medesimo Collegio e dall'ampliamento del ruolo organico del personale dipendente dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali di cui al comma 1, lettere *h)* e *l)*, del medesimo articolo 9[24], mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In proposito, appare necessario che il Governo confermi l'effettiva capienza del Fondo per esigenze indifferibili (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) a fronte dell'onere previsto, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2022-2024, che emerge dal disegno di legge di bilancio 2022 attualmente all'esame del Senato (S. 2448), escludendo altresì che dal suo utilizzo possano derivare pregiudizi alla realizzazione di interventi già programmati, a decorrere dal 2022, a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

[24] In particolare, tali oneri risultano pari a euro 8.357.714 per l'anno 2022, a euro 11.140.661 per l'anno 2023, a euro 11.458.255 per l'anno 2024, a euro 11.785.121 per l'anno 2025, a euro 12.121.527 per l'anno 2026, a euro 12.467.754 per l'anno 2027, a euro 12.824.086 per l'anno 2028, a euro 13.190.820 per l'anno 2029, a euro 13.568.259 per l'anno 2030 ed a euro 13.956.716 a decorrere dall'anno 2031.